

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2323 del 11/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta LA PIADINA LAB S.N.C. DI GAETANO VICARI, FEDERICO BARUZZI E C. con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Dosso Rastrello n. 7. Modifica non sostanziale dell'attività di produzione piadine: AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2407 del 11/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 6590/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **LA PIADINA LAB S.N.C. DI GAETANO VICARI, FEDERICO BARUZZI & C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Dosso Rastrello n. 7. **Modifica non sostanziale** dell'attività di **produzione piadine: AGGIORNAMENTO** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 11.02.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/26595 del 19.02.2021, dalla Ditta LA PIADINA LAB S.N.C. DI GAETANO VICARI, FEDERICO BARUZZI & C., nella persona di Federico Baruzzi, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Dosso Rastrello n. 7, per la modifica non sostanziale dell'attività di produzione piadine, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare opere di manutenzione straordinaria con ampliamento del laboratorio, che comportano la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopra citato, per la matrice scarichi;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23, del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 6 comma 1);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

VISTE le dichiarazioni allegate all'istanza, rese dal Legale Rappresentante, nelle quali, in particolare dichiara quanto segue:

- che l'impianto di scarico delle acque reflue non subirà modifiche e che, in particolare, nei nuovi locali, che saranno utilizzati come laboratorio di produzione, verranno posizionati un lavello ed una lavastoviglie sopra la linea di scarico esistente e non saranno presenti sostanze pericolose;
- che, in riferimento all'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le lavorazioni svolte prevedono l'utilizzo di quantitativi giornalieri di farina non superiori a 300 kg e di materie prime non superiori a 350 kg;
- che l'attività svolta rientra nelle attività a bassa rumorosità comprese tra quelle indicate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/11;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 11895 del 22.04.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/62596 del 22.04.2021, con cui ha trasmesso il parere di competenza dell'Ufficio Ambiente della stessa Unione, Prot. n. 11711 del 20.04.2021 e il parere di competenza CADF S.P.A., Prot. n. 2021/11072 del 20.04.2021, dai quali è confermata la non sostanzialità della modifica;

VISTI:

- il parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot n. 11711 del 20.04.2021 nel quale: * in merito alla matrice scarichi prende atto del nulla osta del CADF S.P.A. di cui al Prot. n. 11072/2021 ed esprime parere favorevole per quanto di competenza; * in merito alla matrice rumore, considerato che l'esercizio rientra nelle attività a bassa rumorosità comprese tra quelle di cui all'allegato B del D.P.R. 227/11 ed è inserito in classe V ai sensi della vigente classificazione acustica, esprime parere favorevole per quanto di competenza;

- il nulla osta del CADF S.p.A., Prot. n. 2021/11072 del 20.04.2021, *alla variante apportata allo schema dell'impianto fognario autorizzato con AUA su parere CADF n.18/463 e vista la conformità del progetto di variante al regolamento di fognatura CADF, espressa dal Tecnico Amm.vo Ambientale, allega la tavola tecnica sostitutiva a corredo del predetto parere*, con conferma di tutte le prescrizioni di cui al parere in oggetto;

RITENUTA ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, valutata come non sostanziale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019, adottato da Arpae, per la **modifica non sostanziale dell'attività di produzione piadine**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Ditta **LA PIADINA LAB S.N.C. DI GAETANO VICARI, FEDERICO BARUZZI & C.**, C.F e P.IVA n. 02030550384, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Dosso Rastrello n. 7, come di seguito indicato:

1. La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019, come Allegato "A", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come Allegato "A" e denominata "PLANIMETRIA FOGNATURE"

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-175 del 15.01.2019, adottato da Arpae, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo. Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione e al CADF S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.